



Servizio Bilancio  
**LiveSicilia.it**



**Documento n. 6 – 2022**

**Nota di lettura al disegno di legge  
n. 100**

**Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2022–2024**

XVIII Legislatura – 3 dicembre 2022



Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

## Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4884 – mail: [serviziobilancio@ars.sicilia.it](mailto:serviziobilancio@ars.sicilia.it)

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

<b>Disegno di legge</b>	n. 100
<b>Titolo</b>	Variazioni al bilancio della Regione per il triennio 2022-2024
<b>Iniziativa</b>	Governativa
<b>Commissione di merito</b>	Bilancio
<b>Relazione tecnica</b>	Sì

### PREMESSA

Con nota prot. n. 3507 del 28 novembre 2022 è pervenuto in Assemblea il disegno di legge n. “Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”. Con nota prot. n. 001-0001389-INT\_2022 del 29 novembre 2022, il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Bilancio e, per il parere sulle eventuali parti di competenza, alle Commissioni di merito.

Le variazioni di bilancio in questione sono il primo disegno di legge presentato dal Governo all’Assemblea nella XVIII legislatura e si inseriscono nel ciclo di bilancio in corso apportando modifiche alle autorizzazioni legislative e agli stanziamenti di bilancio definiti dalla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024) e dalla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024). Le previsioni finanziarie dell’esercizio in corso sono state già oggetto di variazioni ad opera dalla legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie).

Il disegno di legge si presenta dunque come il secondo atto legislativo finalizzato alle variazioni di bilancio nell’esercizio finanziario 2022.

Si evidenzia preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (articolo 51, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), le variazioni al bilancio di previsione devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatte salve alcune eccezioni dettagliatamente elencate al suddetto comma 6.

Occorre rilevare che, nel caso di specie, il superamento del predetto termine è dovuto principalmente al recente insediamento dell’organo legislativo.

Si sottolinea che sono estranee al contenuto tipico delle variazioni di bilancio le disposizioni normative che introducono nell’ordinamento regionale nuove autorizzazioni di spesa in quanto afferenti, nell’ambito degli atti del ciclo di bilancio, alla nuova legge

di stabilità che dispone la successiva programmazione finanziaria. Analoga considerazione riguarda anche le variazioni di bilancio del disegno di legge con un impatto finanziario sugli anni successivi al 2022, in quanto hanno l'effetto di anticipare e frammentare il contenuto tipico della successiva manovra.

**Box 1. Articolo 51 del decreto legislativo 20 giugno 2011, n. 118**

Art. 51. *Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale*

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:
  - a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
  - b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
  - c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
  - d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
  - e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
  - f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
  - g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
  - g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti. Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento.
5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:
  - a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
  - b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
  - c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
  - d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;

- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:
- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

## SINTESI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge determina variazioni di bilancio per un ammontare complessivo pari ad euro 383.789.369 euro per l'esercizio finanziario 2022. Escludendo l'incremento di euro 249.721.586 del capitolo relativo alle spese del settore sanitario previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in commento a seguito della sentenza n. 233 del 21 novembre 2022 della Corte Costituzionale e per il quale si rinvia al relativo commento, le variazioni di bilancio *stricto sensu* assumono, per l'esercizio finanziario 2022, una dimensione finanziaria pari ad euro 134.067.782. Per gli anni successivi si registrano degli effetti finanziari in termini di maggiori spese pari ad euro 340.442,37 per il 2023 e ad euro 480.000 per il 2024.

Tab. 1 Sintesi degli effetti finanziari

<b>INTERVENTI</b>	<b>ESERCIZIO FINANZIARIO</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
MAGGIORI SPESE	383.789.369	340.442	480.000
<i>di cui: finanziamento spesa sanitaria per effetto sentenza 233/2022 della Cort. Cost.</i>	249.721.586		
MINORI ENTRATE	–	–	–
<b>COPERTURE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	249.721.586	–	–
MINORI SPESE	134.067.782	340.442	480.000

La tabella n. 2 riporta gli effetti finanziari del disegno di legge per Programma di spesa con riferimento all'anno 2022 ed escludendo gli effetti dell'articolo 3 relativi alla suddetta sentenza.

Tab. 2. Variazioni finanziarie per programma di spesa anno 2022 (esclusi effetti articolo 3 su sentenza n. 233/2022 Corte Cost.)

Programma di spesa	Variazioni in aumento ↑	Variazioni in diminuzione ↓	Saldo
1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (Servizi istituzionali)	0	-310.000	-310.000
1.4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Servizi istituzionali)	0	-13.000.000	-13.000.000
1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizi istituzionali)	68.791	-500.000	-431.209
1.8 Statistica e sistemi informativi (Servizi istituzionali)	28.469	-528.469	-500.000
1.10 Risorse umane (Servizi istituzionali)	28.624.120	-33.444.081	-4.819.960
1.11 Altri servizi generali (Servizi istituzionali – quiescenza e buonauscita regionali)	31.588.008	0	31.588.008
8.1 Urbanistica e assetto del territorio	47.500	-47.500	0
10.3 Trasporto per vie d'acqua	200.000	0	200.000
13.1 Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	4.776.950	0	4.776.950
16.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.532.387	-2.503.287	29.100
18.1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	22.000.000	0	22.000.000
20.1 e 20.2 Fondi e Accantonamenti	44.201.557	-83.734.445	-39.532.888
<b>Totale complessivo</b>	<b>134.067.782</b>	<b>-134.067.782</b>	

Alcune delle variazioni di bilancio riguardano i servizi istituzionali, generali e di gestione della Regione. In tale ambito vengono adeguati gli stanziamenti del fondo destinato al pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonauscita del personale regionale (Programma di spesa 1.11, capitolo n. 511603) e sono stanziare risorse pari ad euro 28.624.620,33 per la contrattazione economica biennale del personale dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Programma di spesa 1.10, capitolo n. 212017). Agli stessi programmi di spesa dei servizi istituzionali della Regione si riconducono parte delle coperture finanziarie delle variazioni di bilancio disposte dal disegno di legge: sono infatti utilizzate le disponibilità dei capitoli sul trattamento economico del personale regionale per un importo pari ad euro 33.444.081 (Programma di spesa 1.10) e vengono ridotti gli stanziamenti di capitoli gestionali sulle entrate tributarie e servizi fiscali per un importo pari a 13 milioni di euro (Programma di spesa 1.4).

Il disegno di legge dedica risorse per un importo pari ad euro 22.000.000 a trasferimenti agli enti territoriali finalizzati a fronteggiare l'emergenza sul "caro bollette" così come previsto all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge (programma di spesa 18.1) e stanziare risorse per lo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare (programma di spesa 16.1) per un importo pari ad euro 2.532.387. Di quest'ultime, un milione di euro è dedicato alle spese per la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani (capitolo n. 145519) così come previsto all'articolo 1, comma 7 del disegno di legge e, un ulteriore milione di euro, è dedicato alle spese per lavori colturali e di manutenzione dei boschi assegnati ai lavoratori forestali (capitolo n. 156604), articolo 1, comma 6. Nel medesimo programma di spesa trovano spazio coperture finanziarie per un importo pari ad euro

2.532.287, frutto della riduzione, ad opera dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, dello stanziamento di spesa per il contributo alle imprese agricole finalizzato all'abbattimento del costo del gasolio agricolo (capitolo n. 144146).

Particolare importanza assumono gli ulteriori stanziamenti di spesa per il Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA – per un importo pari ad euro 4.776.950 (Programma di spesa 13.1), finalizzati all'iscrizione della compartecipazione della Regione al finanziamento dei maggiori oneri connessi alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alle persone e alle famiglie come lavoratori domestici (capitolo n. 413440). Tale stanziamento determina una compartecipazione della Regione pari al 42,50% delle risorse complessive, pari ad euro 11.239.881, che il Decreto ministeriale 16 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali destina alla Regione siciliana per l'emersione dei lavoratori stranieri irregolari occupati in attività di assistenza per gli anni 2020 e 2021. La scelta della percentuale applicata, ovvero il 42,50%, si inserisce in un annoso contenzioso che vede opposti lo Stato e la Regione nella definizione della misura del concorso al sostentamento della spesa sanitaria regionale. Tale profilo, infatti, fa parte di una lunga trattativa per la riforma delle norme di attuazione dello Statuto e delle regole concernenti le compartecipazioni ai tributi erariali, da ultimo, oggetto proprio di un tavolo tecnico previsto dall'accordo Stato-Regione siglato il 16 dicembre 2021. La Regione, con l'intervento in questione, nell'interpretare il combinato disposto dei commi 830, 831 e 832 dell'articolo 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006, non applica la quota del 49,11% alla compartecipazione regionale al sistema sanitario prevista nella medesima disposizione, come conseguenza del mancato riconoscimento della retrocessione di una percentuale, non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento, del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. In altre parole, sembrerebbe che, secondo la Regione, il riconoscimento delle entrate di cui sopra costituisce una *conditio sine qua non* per l'applicazione del 49,11% alla compartecipazione regionale. Infatti, la percentuale applicata nel disegno di legge, pari al 42,50%, fa riferimento a quanto precedentemente disposto all'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che poneva a tale livello il concorso della Regione<sup>1</sup>. Considerato che il livello di compartecipazione regionale pari al 49,11% è considerato vigente per lo Stato, come dimostrato dai riferimenti inseriti all'interno dello stesso

---

<sup>1</sup> Sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2020 ha dichiarato incostituzionale i commi 4 e 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2018 che avevano prescritto alla Ragioneria della Regione l'iscrizione nelle "entrate" del bilancio di alcuni cespiti, seppur non sorretti da un idoneo titolo giuridico, al fine di finanziare l'aumento della compartecipazione fino al 49,11% previsto dal comma 830 dell'articolo 1 della legge 296/2006. Tuttavia nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ribadisce la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni. richiamando il principio per cui «una volta normativamente identificato il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto alla prestazione sociale di natura fondamentale, esso non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali».

decreto ministeriale prima citato, si chiedono chiarimenti al Governo sull'applicazione della percentuale previgente.

Infine, sono state apportate variazioni sia in aumento che in diminuzione a diversi fondi con finalità generale in capo al bilancio regionale (programmi di spesa 20.1 e 20.2). In particolare, sono stati stanziati ulteriori risorse nel fondo rischi contenzioso spese legali per un importo pari ad euro 44.201.557,19 (capitolo n. 215740). Di contro, anche a copertura dell'intero disegno di legge, sono stati ridotti gli stanziamenti del fondo accantonamento per la definizione dei rapporti finanziari con lo stato per un importo pari ad euro 41.665.654,78 (capitolo n. 215793) e del fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore per un importo pari a 13 milioni di euro (capitolo n. 215744). Inoltre, sono state ridotte le disponibilità del fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del programma operativo regionale Sicilia 2014–2020, comprensivo della quota vincolata del risultato di amministrazione, per un importo pari a 29 milioni di euro (capitolo n. 613950).

## **ANALISI DELL'ARTICOLATO**

### **Articolo 1**

L'articolo 1 reca una serie di autorizzazioni di spesa.

Al comma 1 è previsto uno stanziamento volto a fronteggiare il 'caro bollette' a favore dei comuni e dei liberi consorzi e delle città metropolitane; in particolare, per i comuni il contributo è quantificato in venti milioni di euro da ripartire in base alla popolazione, per i liberi consorzi e le città metropolitane in due milioni di euro sulla base della popolazione per il 40% e del numero delle classi scolastiche per il 60%.

Il comma 2 stanza ulteriori 29 milioni di euro nel fondo di quiescenza per il personale dell'Amministrazione regionale (capitolo 511603) con copertura finanziaria di pari importo a valere sul fondo di cofinanziamento regionale del programma operativo europeo 2014–2020 (capitolo 613950). In merito a quest'ultima disposizione si chiedono chiarimenti al Governo sulla riduzione così operata del cofinanziamento regionale del programma operativo europeo.

Il comma 3 riduce l'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi alle imprese agricole finalizzati all'abbattimento del costo del gasolio agricolo.

I commi 4 e 5 dispongono gli incrementi dei capitoli indicati nelle tabelle riportate. Fra detti incrementi, alcuni sono riferiti agli esercizi finanziari 2023 e 2024, rispettivamente pari ad euro 340.442 e 480.000 (capitoli n. 212025 e 215768), e pertanto sono estranei al contenuto tipico di una variazione di bilancio per l'anno 2022. Si chiede pertanto al Governo di fornire chiarimenti al riguardo.



Il comma 6 incrementa di un milione di euro la spesa per progetti ed interventi che impegnano i lavoratori forestali al fine di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e per le attività di sistemazione e manutenzione idraulico forestale, imboschimento e rimboschimento (capitolo n. 156604).

Il comma 7 autorizza la spesa di un milione di euro per la promozione di prodotti agroalimentari secondo quanto previsto dall'articolo 126 della legge regionale n. 32 del 2000 e di duecento mila euro per studi volti alla riduzione del consumo idrico in agricoltura. Si segnala che tali previsioni non rientrano nel contenuto tipico delle variazioni di bilancio, istituendo dei capitoli per nuove finalità, ovvero la valorizzazione dei prodotti agricoli siciliani di prima trasformazione agricola e gestione della promozione e dell'immagine degli stessi (capitolo di nuova istituzione n. 142519), e l'effettuazione di studi finalizzati alla riduzione del consumo idrico in agricoltura (capitolo di nuova istituzione ancora non numerato).

## **Articolo 2**

L'articolo 2 riconosce la legittimità di due debiti fuori bilancio per beni e servizi acquisiti in assenza del preventivo impegno di spesa per un importo di sessantotto mila euro circa per “canoni di locazione” e ventotto mila circa per servizi forniti dalla TIM s.p.a.; si tratta, quindi, di una categoria per la quale, diversamente da quanto previsto per le sentenze esecutive dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011, non si prevede la procedura automatica di riconoscimento decorsi trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge.

Si segnala che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non costituisce materia tipicamente oggetto della legge di variazione del bilancio. Tuttavia, come segnalato dalla Corte dei Conti nella Relazione del 3 dicembre 2022 sul Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 2020, la mancata approvazione dei debiti fuori bilanci *“determina un elevato rischio di incremento del contenzioso e degli oneri dallo stesso derivanti”*.

## **Articolo 3**

L'articolo 3, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale del 21 novembre 2022, n. 233 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, incrementa il capitolo 413301 relativo al finanziamento delle spese correnti del settore sanitario per l'esercizio finanziario 2022 di euro 249.721.586,96. Ai relativi oneri si fa fronte con parte dell'accantonamento “Rate 2019 e 2020 e 2021 (parte) del mutuo contratto con lo Stato ai sensi dell'accordo stipulato in

data 31 luglio 2007, per l'approvazione del Piano di rientro nel risultato presunto di amministrazione per l'esercizio finanziario 2021.

La Corte costituzionale con sentenza n. 233 del 21 novembre 2022 ha definito il giudizio di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge regionale n. 3/2016 promosso in via incidentale dalla Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione nel corso del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 2019, dichiarando illegittimità costituzionale della predetta norma regionale.

Come noto, l'articolo 6 della legge regionale 3/2016 aveva posto a carico del Fondo sanitario regionale gli oneri relativi al finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto tra Regione e MEF per il pagamento dei debiti pregressi delle aziende sanitarie per l'importo annuo di 127.850.000 di euro.

Il Giudice delle leggi, in estrema sintesi, ha affermato «l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi». La corretta applicazione delle regole del perimetro sanitario di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 impone, infatti, di distinguere le spese di ammortamento di mutui, quali spese di carattere finanziario, da quelle volte ad assicurare prestazioni salutari finali, utilizzabili esclusivamente a garanzia di erogazione dei LEA.

Tale pronuncia comporta, secondo le regole del giudizio costituzionale, la ripresa del giudizio a quo innanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione per la determinazione del conseguente impatto sul risultato di amministrazione 2019 ed in particolare con l'aumento del disavanzo da fondi ordinari della Regione ed il relativo obbligo di reintegro dei fondi vincolati non regionali per pari ammontare.

Sulla quantificazione degli effetti finanziari della suddetta pronuncia si veda quanto già espresso da questo Servizio nel Documento n. 1/2021: per gli anni 2016/2018 la pronuncia incontrerebbe il limite dei rapporti definiti, per gli anni 2019 e 2020 occorrerebbe rifondere il perimetro sanitario per 127.850 annui, mentre per il 2021 sulla base delle modifiche normative sopraggiunte e in considerazione della rinegoziazione dei mutui con il MEF, occorrerebbe un intervento per 50.000 annui circa. Dal 2022 gli oneri del mutuo sanità sono già a carico del bilancio regionale.

Secondo quanto affermato nella relazione al disegno di legge, il Governo ha provveduto in via prudenziale ad inserire nel Bilancio di previsione 2022-2024, approvato con legge regionale 25 maggio 2022, n. 14, all'allegato 15, un accantonamento nel risultato presunto di amministrazione su "Rate 2019 e 2020 e 2021 (parte) del mutuo contratto con lo Stato ai sensi dell'Accordo stipulato in data 31/07/2007, per l'approvazione del Piano di rientro", pari a 255.000.000 di euro.

Fermo restando che la norma in commento risponde alla finalità doverosa di dare seguito agli effetti che discendono dalla sentenza della Corte Costituzionale 233/2022, si chiede al Governo di riferire in ordine alla congruità degli accantonamenti per passività potenziali considerato che l'iscrizione avviene con l'utilizzo di quota parte dell'Avanzo vincolato corrispondente alle predette norme accantonate nel Risultato presunto di amministrazione; si chiede altresì al Governo di riferire in ordine alla conformità ai principi contabili ed in particolare al principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4.2, paragrafo 9.2.19, del decreto legislativo n. 118/2011 per cui *“Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione”*.

#### **Articolo 4**

L'articolo 4 del disegno di legge in commento prescrive una serie di modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative regionali.

Il comma 1 interviene sulla previsione di cui al comma 5 bis dell'articolo 18 (rubricato “Riduzioni autorizzazioni di spesa”) della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022–2024), al fine di vincolare al ripiano del disavanzo le economie per l'anno 2022, pari a complessivi euro 4.731.313,61, derivanti dalla riduzione della spesa autorizzata per la stabilizzazione del personale precario; le predette economie in atto confluiscono senza vincolo di destinazione specifico al bilancio regionale.

Il comma 2 interviene sulle previsioni di cui al comma 30 dell'articolo 14 (rubricato “Ulteriori disposizioni varie”), della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022–2024)<sup>2</sup>, il quale rinvia alla fonte regolamentare, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Regione, l'individuazione delle disposizioni applicative in materia di contabilità regionale, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 118/2011 ed in applicazione delle relative norme di attuazione dello Statuto regionale. Inoltre, rimanda al regolamento l'indicazione delle abrogazioni implicite delle norme regionali incompatibili con l'armonizzazione dei sistemi contabili.

Il predetto comma 30 è stato oggetto di rilievi da parte del Governo nazionale e con il comma in commento, in ossequio all'impegno di modifica assunto dal Presidente della

---

<sup>2</sup> Come sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie).

Regione siciliana con nota prot. n. 17416 del 6 ottobre 2022, si propone l'espunzione dell'inciso *"previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia"*, e l'aggiunta, in sostituzione delle parole *"il regolamento"*, della locuzione *"ferma restando l'abrogazione delle norme regionali incompatibili con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, il regolamento"*.

In particolare, il Governo nazionale ha osservato che il richiamo all'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Assessorato regionale dell'economia avrebbe potuto rinviare *sine die* l'applicazione puntuale del d.lgs. n. 118/2011 da parte della Regione Sicilia, con il rischio di compromettere il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, scolpito dall'art. 97 della Costituzione, non essendo prevedibili termini certi per l'adozione dell'intesa o meccanismi sostitutivi destinati a superare eventuali ritardi. Si è messo altresì in rilievo che l'adozione di un regolamento regionale non necessita, alla luce della vigente normativa statale, di alcuna forma di controllo preventivo da parte del Ministero dell'economia, rischiando peraltro di compromettere le esigenze di semplificazione dei procedimenti e comportando ingiustificati oneri a carico della finanza statale.

Orbene, se la proposta di modifica risulta pienamente coerente con gli auspici del Ministero dell'economia e il successivo impegno preso dal Presidente della Regione, così preservando la disposizione dall'impugnativa governativa, desta tuttavia perplessità il mantenuto richiamo allo strumento regolamentare per l'individuazione delle disposizioni applicative in materia di contabilità regionale e della normativa regionale da abrogare.

Si rammenta che nell'ordinamento regionale l'unica forma di regolamento prevista è quella *"per l'esecuzione delle leggi regionali"*, non potendo la fonte regolamentare avere portata innovativa.

Si aggiunga che resta ferma l'opportunità di intervenire in modo organico sull'armonizzazione del sistema contabile, sia attraverso l'adozione di norme di attuazione che disciplinino in maniera puntuale le deroghe al d.lgs. n. 118/2011 che la Regione siciliana ritiene necessarie in forza delle peculiarità che ne caratterizzano l'ordinamento contabile, sia procedendo un riordino mediante l'individuazione e l'abrogazione espressa della normativa regionale non più compatibile con il suddetto decreto.

Inoltre, è opportuno segnalare che l'intervento normativo dispone l'abrogazione delle norme regionali incompatibili non con l'intero decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ma con le sole disposizioni del citato decreto derivanti dalle norme di attuazione dello statuto in tema di cassiere (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158).

Il comma 3 interviene al fine correggere un errore materiale su taluni importi riportati nella prima tabella del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2022. Considerata l'assenza di effetti finanziati derivanti dal predetto errore, si suggerisce di valutare l'opportunità di intervenire con un'errata corrige da pubblicare in GURS sopprimendo il comma in commento.

Il comma 4 stabilisce che ai membri del Comitato tecnico di vigilanza dei contratti stipulati tra la Regione e le società di trasporto non spetti alcun compenso, né rimborso spese, e che dall'intera disposizione di istituzione di tale organo non possano discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione (clausola di invarianza finanziaria).

Il comma 5 corregge la denominazione della Missione di spesa, richiamata dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 (spesa per il consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa), sostituendo le parole "Missione 13" con "Missione 16". In particolare la Missione 13 riguarda le spese per la Sanità, mentre più correttamente la Missione 16 quelle destinate all'Agricoltura.

Il comma 6 dispone l'abrogazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 33 (variazione di bilancio per il 2020) relativa alla copertura finanziaria della manovra. La disposizione è stata impugnata, unitamente ad altre della medesima legge, e non ha trovato comunque applicazione in considerazione di ulteriori disposizioni in materia disposte nel 2021. Si chiede al Governo di riferire in ordine alla necessità della norma proposta relativa ad un esercizio finanziario ormai chiuso, chiarendo eventualmente se risponda ad una richiesta del MEF di procedere con una formale abrogazione considerata la pendenza del giudizio costituzionale. La clausola abrogata, in particolare, prevedeva che in caso di mancata approvazione delle modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 e sul momento all'esame del Consiglio dei Ministri, contemplanti il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della legge citata, per l'importo di euro 351.753.973,32, trovassero copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni).

Il comma 7 interviene in materia di riscossione della tassa automobilistica regionale.

In particolare, per i pagamenti della suddetta tassa scaduti tra il 1° gennaio 2016 d il 31 dicembre 2021, la modifica normativa allunga il termine, dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, per poter effettuare il versamento in ravvedimento operoso senza incorrere in sanzioni ed interessi.

Viene altresì aggiunto un ulteriore comma alla menzionata disposizione prevedendo la possibilità di rateizzare in quattro rate trimestrali il pagamento degli importi scaduti superiori a cinquemila euro, con le modalità attuative da definirsi con decreto del dirigente regionale del Dipartimento delle finanze e del credito.

Si segnala che le previsioni di cui al comma 7 non rientrano nel contenuto tipico delle variazioni di bilancio, dato il loro carattere sostanziale e innovativo.

## **Articolo 5**

L'articolo rinvia alle variazioni di cui alle tabelle allegate A e B, che comprendono anche quelle già disposte nell'articolato.

## **Articolo 6**

L'articolo dispone l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della sua pubblicazione in GURS.

